

REGOLAMENTO (CE) N. 362/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1459/97 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96⁽⁴⁾, ha stabilito le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1459/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 218/98⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che l'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1459/97 stabilisce, per quanto riguarda lo svincolo della cauzione, condizioni più restrittive di quelle previste dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1207/94⁽⁷⁾; che la cauzione suddetta può essere svincolata più rapidamente in caso di esportazione per via marittima, senza che sia necessaria la prova di immissione in consumo;

considerando che non è necessario differenziare le operazioni effettuate nel quadro della stessa gara, che è quindi opportuno applicare retroattivamente le misure relative allo svincolo anticipato della cauzione per le esportazioni

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

per via marittima già effettuata nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1459/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1459/97, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- «2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU/t, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽¹⁾:

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che la segala ritirata ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

⁽¹⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 26 luglio 1997 per tutti i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1459/97.